

CITTA' DI PIOVE DI SACCO

$\begin{array}{c|c} Provincia\ di\ Padova \\ \textbf{SETTORE}\ V\ \|\ \textbf{Edilizia}\ \textbf{Privata}\ |\ \textbf{Urbanistica}\ |\ \textbf{Ambiente} \end{array}$

UFFICIO AMBIENTE

Piazza Matteotti, 4, C.A.P. 35028 - C.F. 80009770282 - P. IVA 00696250281

BANDO AMIANTO 2023

Allegato A alla determinazione del Responsabile Settore V n. 182 del 09/02/2023

Oggetto: Bando per l'erogazione di contributi per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto provenienti da abitazioni civili del Comune di Piove di Sacco, nelle condizioni dettate dalla disciplina di microraccolta definita con Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 1690 del 28/12/2002.

Art. 1 – Oggetto del bando

Viene rinnovato anche per il 2023 il bando per l'assegnazione di contributi ai proprietari di manufatti contenenti amianto provenienti da immobili ad uso abitativo o pertinenziali siti nel Comune di Piove di Sacco, che vengano avviati al corretto smaltimento. Devono essere soddisfatte le condizioni stabilite dalla Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto (D.G.R.V.) n. 1690/2002, rientrare nella disciplina di Microraccolta, cioè quelle condizioni che snelliscono le procedure per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto (MCA).

Art. 2 - Finalità

Con la L. 27/03/1992 n. 257 sono state definite le Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto e con il Decreto del Ministero della Sanità 06/09/1994 le normative e metodologie di applicazione di tale legge.

I manufatti contenenti amianto presenti nell'ambiente abitativo o di lavoro, essendo potenzialmente pericolosi dal punto di vista sanitario, devono essere trattati con particolare attenzione ed eliminati con una specifica procedura qualora deteriorati.

Secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Sanità 06/09/1994, il proprietario dell'immobile nel quale si trovi amianto deve mettere in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di mantenere in buone condizioni tali materiali e prevenire il rilascio di fibre di amianto. Deve designare una figura responsabile con il compito di controllare e tenere idonea documentazione dalla quale risulti l'ubicazione e lo stato di conservazione dei materiali in amianto presenti.

La Regione Veneto, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 265 del 15/03/2011, ha approvato un documento all'interno del quale vi è un protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto (espresso come Indice di Degrado).

Considerato quindi che i materiali contenenti amianto sono ancora diffusi sul territorio comunale, soprattutto nelle coperture di pertinenze di abitazioni, oltre che nei capannoni artigianali/industriali, ed i costi di rimozione/trasporto/smaltimento possono disincentivare i proprietari all'eliminazione degli stessi, l'Amministrazione comunale ritiene opportuno promuoverne lo smaltimento tramite erogazione di contributi a fondo perduto.

Art. 3 - Microraccolta

Si espone in seguito una sintesi delle condizioni di "microraccolta", rimandando per un approfondimento alla lettura delle linee guida della Regione Veneto di cui alla DGRV n. 1690/2002, che vengono pubblicate nell'apposita sezione del sito internet comunale con il presente bando.

Quando può essere eseguita la microraccolta:

Si applica solo ad abitazioni e insediamenti civili.

Tipologia dei materiali interessati:

- 1. amianto in matrice cementizia o resinoide;
- 2. lastre in cemento amianto (purché non danneggiate da incendio, eventi atmosferici straordinari od altro) con superficie massima da rimuovere pari a 75 mq;
- 3. manufatti di vario tipo in matrice compatta che possano essere smontati senza provocare rotture polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche ..), mattonelle in vinil amianto non in opera; peso complessivo non superiore a 1000 kg;

- 4. altri materiali contenenti amianto in confezione originale (es. guanti, coperte, guarnizioni ..); peso non superiore a 10 kg;
- 5. materiali contenenti amianto di uso domestico (sottopentole, phon, teli da stiro ...) con peso non superiore a 5 ka.

Altre condizioni necessarie:

- interventi di smontaggio dei manufatti posti in quota eseguiti unicamente dal basso con uso di opera provvisionale a norma o di cesta sopraelevabile;
- altezza massima consentita del manufatto pari a 3 metri dal suolo.

La rimozione e il confezionamento di materiali contenenti amianto nelle condizioni di cui sopra (microrimozione) - E SOLO IN QUESTE CONDIZIONI - può essere fatta, oltre che da una Ditta appositamente autorizzata, anche dal singolo cittadino proprietario dei manufatti, con le modalità indicate alla D.G.R.V. n. 1690 /2002.

Prima della rimozione o confezionamento dei materiali, il proprietario dovrà comunque contattare un'impresa specializzata ed autorizzata per il trasporto e smaltimento dei materiali confezionati a norma di legge; dalla medesima ditta il proprietario riceverà istruzioni ed un kit per lo smontaggio/preparazione del materiale in sicurezza, per il successivo trasporto e smaltimento; questi ultimi devono infatti essere effettuati solo da Ditta specializzata.

Art. 4 – Possibili beneficiari del contributo

I possibili beneficiari sono i proprietari di abitazioni e loro pertinenze, site nel Comune di Piove di Sacco, nelle quali siano presenti manufatti o coperture contenenti amianto, nelle condizioni previste dalla microraccolta indicata al precedente articolo 2, prossimi ad eseguire lavori di rimozione e smaltimento degli stessi.

Il lavoro potrà essere eseguito con auto-rimozione, previo contatto dell'interessato con una ditta specializzata per la consegna del materiale ed istruzioni necessarie e per il successivo trasporto e smaltimento, oppure potrà essere affidato completamente a ditta specializzata appositamente abilitata a tali lavori.

Il presente bando riconosce il contributo, in via più generale, anche per lo smaltimento di coperture/manufatti in amianto poste ad altezza superiore ai 3 metri, se rientranti nella superficie massima di 75 mq; in questo caso però le operazioni di rimozione dovranno essere obbligatoriamente eseguite da Ditta specializzata in quanto non è consentita l'auto-rimozione da parte del proprietario.

Sarà erogato un solo contributo per proprietario (e per ciascun immobile); richieste da parte di un medesimo proprietario per interventi su più immobili di proprietà, o di proprietario che abbia già usufruito del contributo con i precedenti bandi, saranno accettate qualora vi sia disponibilità economica alla scadenza del termine di presentazione delle domande del presente bando.

Nel caso di comproprietà degli immobili, la richiesta di contributo viene presentata da uno solo dei proprietari ma vi devono essere indicati i comproprietari ed allegato apposito modulo di delega di questi ultimi.

Potranno essere accettate anche richieste di contributo per lavori di rimozione/smaltimento di materiali in amianto già eseguiti alla pubblicazione del presente bando, purché il lavoro sia stato eseguito dopo l'1/01/2023 e solo nel caso vi siano residui nel fondo economico stanziato, alla scadenza del bando, e dopo che i contributi siano stati riconosciuti prioritariamente a coloro che eseguano i lavori dopo la pubblicazione del bando; anche tali domande saranno accettate secondo ordine di arrivo ed adeguata disponibilità del fondo.

Art. 5 – Ammontare del contributo

La somma complessiva disponibile per l'erogazione dei contributi del presente bando è pari ad € 5.950,00 (cinquemilanovecentocinquanta euro).

Ciascun contributo, a fondo perduto, viene assegnato in misura pari alla metà della spesa sostenuta dal richiedente (IVA compresa) fino ad un massimo di € 350,00 (trecentocinquanta euro).

Art. 6 – Modalità di accesso e procedure

Gli interessati devono presentare una manifestazione di interesse su apposito modulo - allegato A - al presente bando, corredata di un valido documento di identità ed un preventivo tecnico-economico della Ditta specializzata che effettuerà la rimozione/raccolta/smaltimento del materiale contenente amianto.

Nel preventivo deve essere indicato il quantitativo (estensione della superficie da rimuovere se si tratta di lastre o quantitativo stimato in peso in caso di altri manufatti), devono essere specificati i costi di rimozione/trasporto/smaltimento materiali con amianto finanziabili dal presente contributo, separatamente rispetto ad eventuali altre spese di ricostruzione/sostituzione della copertura dei tetti o altri manufatti (questo deve essere evidenziato anche nella successiva fattura).

Entro 30 giorni dalla presentazione della manifestazione di interesse, attestata dal numero di protocollo assegnato alla registrazione, verrà comunicata all'interessato l'effettiva disponibilità del contributo e/o l'eventuale necessità di integrazione delle informazioni contenute o allegate al modulo presentato.

La disponibilità viene determinata seguendo l'ordine progressivo del numero di protocollo assegnato alla manifestazioni di interesse.

Dalla data della comunicazione di disponibilità del contributo da parte del Comune, entro i successivi 90 giorni l'interessato dovrà presentare domanda di contributo, corredata della documentazione attestante l'esecuzione della rimozione ed avvio a corretto smaltimento dell'amianto e dei costi sostenuti, allegando copia del formulario di trasporto dei rifiuti e la fattura relativa alle spese sostenute; in sede istruttoria potrà essere richiesta copia del piano di lavoro presentato al servizio SPISAL dell'ULSS, se non già presente nella pratica edilizia.

Alla domanda va apposta la marca da bollo da € 16,00.

Le domande, corredate di documentazione relative all'esecuzione delle operazioni di rimozione e smaltimento dei materiali, devono essere presentate entro massimo il 30/11/2023, e devono riguardare i lavori svolti nel corso dell'anno 2023.

Decorso il termine massimo di 90 giorni dalla data della comunicazione di disponibilità del contributo da parte del Comune all'interessato, senza che pervenga la successiva domanda di contributo vera e propria, corredata della corretta documentazione, qualora non vi sia ulteriore disponibilità economica per nuove richieste, il fondo sarà nuovamente messo a disposizione delle altre domande che perverranno.

Indicativamente entro 60 giorni dalla consegna della domanda, completate le verifiche dell'Ufficio competente, verrà liquidato al richiedente il contributo nella misura spettante.

Nel caso la manifestazione di interesse o la successiva domanda di contributo vengano presentate prive dei rispettivi allegati obbligatori richiesti, (copie documento di identità, preventivo tecnico-economico, fattura e formulario di trasporto dei rifiuti), o di marca da bollo nel caso della domanda, la pratica verrà evasa secondo l'ordine di acquisizione al numero di protocollo assegnato dopo la regolarizzazione richiesta.

Non verranno accettate domande di contributo senza preventiva presentazione della manifestazione di interesse.

Il Comune si riserva di effettuare sopralluoghi di verifica relativamente a quanto dichiarato sulle richieste presentate, a mezzo di personale incaricato; l'eventuale diniego al controllo da parte del richiedente il contributo, comporterà la mancata liquidazione del contributo.

L'istruttoria è affidata all'Ufficio Ambiente del Settore V.

Art. 7 – Precisazioni riguardanti la rimozione di coperture

<u>Per quanto riguarda la rimozione di coperture di edifici è necessario allegare alla manifestazione di interesse anche una foto dell'immobile oggetto di intervento o indicare se la pratica edilizia è già stata presentata.</u>

Si ricorda che in caso di coperture di edifici:

- la concessione del contributo è condizionata alla presentazione al Comune di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) / richiesta Permesso di Costruire / Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), come previsto dalla vigente normativa edilizia a seconda dell'intervento da effettuarsi sull'immobile;
- rientrano tra gli interventi eseguibili in regime giuridico di attività **edilizia libera**, ex art. 6, comma 1, lettere da a) a e-quinquies), del d.P.R. n. 380/2001, senza presentazione di alcuna comunicazione al Comune, la riparazione, il rinnovamento, la sostituzione nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei materiali (comprese le opere correlate quali l'inserimento di strati isolanti e coibenti); per interventi diversi dai precedenti dovrà essere acquisito il corrispondente titolo abilitativo;
- non sarà concesso contributo per la rimozione materiale in amianto su edifici abusivi, cioè non legittimi dal punto di vista edilizio.

<u>In centro storico e in zona agricola</u> la sostituzione delle coperture in cemento amianto implica la posa di coppi, ad eccezione dei seguenti casi, contemplati nelle Norme tecnico operative del Piano degli Interventi:

- manutenzione ordinaria con sostituzione con lastre ondulate simili per aspetto-colore, prive di amianto;
- in zona agricola, manutenzione straordinaria con rimozione dell'amianto dalle coperture delle costruzioni accessorie residenziali utilizzando, in sostituzione del cemento amianto, materiali diversi dal coppo che mantengano i caratteri formali delle coperture tradizionali come ad esempio il similcoppo (art. 31 punto 14 lettera b);
- in centro storico, per gli edifici classificati di categoria b/1, cioè edifici di costruzione relativamente recente che non rivestono grande importanza per la formazione dell'immagine del centro storico, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria su coperture in amianto esistenti, potranno essere utilizzati per le coperture sostitutive, oltre al coppo, anche materiali di finitura metallici con colorazione sulle tonalità del grigio chiaro/antracite, laddove per ragioni tecniche sia dimostrata l'impossibilità dell'utilizzo dei coppi (art. 5 comma 3 lettera f).

Pertanto l'interessato deve verificare presso lo Sportello Unico per l'Edilizia qual è la procedura appropriata da seguire.

Art. 8 – Presentazione richieste

I possibili beneficiari del contributo possono presentare le manifestazioni di interesse e la domanda sugli appositi moduli allegati, corredati della documentazione richiesta:

- 1. consegnandola al Polisportello comunale in viale degli Alpini negli orari di apertura al pubblico;
- 2. a mezzo servizio postale (farà fede la data di registrazione al protocollo), indirizzandola al Comune di Piove di Sacco piazza Matteotti n. 4 35028 Piove di Sacco PD;
- 3. a mezzo pec polisportello@pec.comune.piove.pd.it;
- 4. tramite compilazione dell'istanza telematica nel sito internet del Comune di Piove di Sacco, accedendo alla sezione "Servizi on-line" alla voce "Istanze on line Accedi al servizio di compilazione ed invio delle domande" al seguente link https://vurp.comune.piovedisacco.pd.it/piovedisac

Le manifestazioni di interesse si possono presentare dal 01 marzo al 30 settembre 2023, salvo esaurimento del fondo prima di tale data.

Le domande di contributo, per coloro che abbiano ricevuto positiva comunicazione dall'Ufficio Ambiente, possono essere presentate entro 90 giorni dalla data di tale riscontro (e comunque nel termine massimo del 30/11/2023, per coloro che lo ricevano oltre il 4 settembre 2023).

Il richiedente può anche presentare direttamente la domanda di contributo corredata di documentazione completa qualora abbia già eseguito il lavoro oggetto di contributo. In questo caso deve allegare alla domanda anche il preventivo di spesa descrittivo, oltre alla fattura e al formulario di trasporto dei rifiuti. Il contributo verrà liquidato se ancora disponibile il fondo.

Art. 9 – Informazioni

Si ricorda che:

- il servizio di smontaggio, confezionamento, raccolta e smaltimento di materiali in amianto può essere svolto solo da ditte appositamente abilitate, che devono rilasciare apposita documentazione relativa alla destinazione e corretto smaltimento del materiale;
- il <u>solo smontaggio e confezionamento</u> dei materiali in amianto <u>può essere eseguito solo dal proprietario dell'immobile qualora ricorrano le condizioni di microraccolta</u> precedentemente citate, seguendo apposite precauzioni di sicurezza sanitarie ed ambientali e previo acquisto di appositi kit contenenti materiali ed istruzioni; raccolta e smaltimento anche in questo caso devono essere effettuate da ditte specializzate.

Si invitano coloro che eseguono interventi di bonifica dell'amianto a verificare l'applicabilità di eventuali agevolazioni fiscali (detrazioni) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, dei quali si può usufruire indipendentemente, ed in aggiunta, al contributo comunale per lo smaltimento dei materiali contenenti amianto.

Secondo quanto riportato a pagina n. 251 della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E del 27/04/2018, salvo variazioni che possano intercorrere a tali disposizioni, gli interventi di bonifica dall'amianto, su singole unità immobiliari o su parti comuni, costituiscono una categoria a parte che risulta agevolabile indipendentemente dalla categoria edilizia in cui gli interventi stessi rientrano; ne consegue che la detrazione spetta a prescindere dalla realizzazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio e riguarda anche, ad esempio, il trasporto da parte di aziende specializzate dell'amianto in discarica.